

Corte dei Conti, Sezione Contr. 18/09/1995 n. 119
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

L'espressione normativa secondo la quale non è ammessa la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi (contenuta ad esempio negli artt. 3 primo comma D.L. 11 luglio 1992 n. 333 e 33 secondo comma L. 28 febbraio 1986 n. 41) indica in maniera non equivoca che il divieto della facoltà di procedere alla revisione prezzi, dovendo riguardare lavori ed opere da affidarsi, non può che riferirsi ai contratti che saranno stipulati a partire dalla entrata in vigore della relativa normativa; pertanto, detta facoltà deve ritenersi fatta salva per le prestazioni relative ad obbligazioni contrattuali sorte anteriormente. Nei procedimenti per l'affidamento di lavori in regime di concessione, gli elementi essenziali del contratto (prestazione-prezzo), stabiliti in via presuntiva nelle convenzioni di massima, vengono puntualmente definiti nelle convenzioni definitive, dopo l'approvazione del progetto esecutivo (che rappresenta il momento in cui si perfeziona il rapporto obbligatorio); pertanto, prima di ciò, detti elementi non possono assurgere alla qualificazione di oggetto del contratto, in quanto privi di quei requisiti di certezza e di determinatezza che solo il progetto definitivo è in grado di definire.